

**Ordinanza  
dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari  
sull’insolvenza di banche e commercianti  
di valori mobiliari  
(Ordinanza FINMA sull’insolvenza bancaria, OIB-FINMA)**

**Modifica del 27 marzo 2014**

---

*L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)  
ordina:*

I

L’ordinanza FINMA del 30 agosto 2012<sup>1</sup> sull’insolvenza bancaria è modificata come segue:

*Art. 25 cpv. 1*

<sup>1</sup> Sono depositi privilegiati secondo l’articolo 37a LBCR:

- a. tutti i crediti dei clienti derivanti da un’attività bancaria o di negoziazione di titoli che sono contabilizzati o dovrebbero essere contabilizzati nella posta di bilancio Impegni risultanti da depositi della clientela;
- b. le obbligazioni di cassa contabilizzate nella posta di bilancio Obbligazioni di cassa, depositate presso la banca a nome del deponente.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

27 marzo 2014

In nome dell’Autorità federale  
di vigilanza sui mercati finanziari:

La presidente, Anne Héritier Lachat

<sup>1</sup> RS 952.05

